



COMUNE DI COLLEPASSO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA SINDACALE

(n.14 del 23/05/2013)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI,
MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO
LUNGO LE STRADE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

SI PORTA A CONOSCENZA CHE:

- È fatto divieto agli esercenti di attività economiche di affiggere, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantini/oggetti o manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli edifici nonché in qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
- È fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli ingressi delle abitazioni private, nei parcheggi o nel lunotto delle autovetture in corso, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- È fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in presenza degli infortuni;
- È fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-scotto, biglietti omaggio e materiale simile;
- Invece è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di volantini commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella casella della porta di casa di ogni abitante, qualora la consegna possa essere effettuata dagli inquilini, la distribuzione potrà avvenire solo ove sul cancello siano chiuse da ogni lato e dotato di serratura, idonea a consentire per almeno 10 minuti la distribuzione del materiale pubblicitario, non devono essere appostati dai terzi ovvero l'abitazione o casella della casella stessa;
- Le attività che di carattere di propaganda di propaganda, dovranno essere autorizzate in ogni caso dal Comando di P.M. ed all'Ufficio Tributi del Comune di Collepasso, in caso di attività di operatori e Tributi che regolano la distribuzione dei volantini;
- L'autorizzazione per l'affissione del volantino si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
- In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti manifesti nel territorio delle municipalità autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si considerino interessati.

RANZIONI

- Le sanzioni pecuniarie previste per l'infrazione della presente ordinanza, sono:
- a) per la prima commissione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 61,81 a € 116,00 oltre al rimborsamento spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) per il personale che diffonde volantini o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 23,85 a € 238,25 oltre al rimborsamento spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Data: Assessorato Municipale, 24 maggio 2013

IL SINDACO
Dott. Paolo MINGOZZI

Disposizioni in materia di distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario lungo le strade di tutto il territorio comunale.

[Oridnanza Sindacale n. 14](#)